

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo 2016, di seguito indicato come CCNI, si applica al personale delle aree professionali A, B e C, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente CCNI si applica, a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Istituto, anche al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di processi di mobilità.
3. Al personale in posizione di comando, assegnazione, distacco od altro analogo istituto giuridico presso l'INPS, proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, salvo diversa previsione, il trattamento accessorio disciplinato dal presente CCNI, fermo restando, in ogni caso, la non cumulabilità degli emolumenti accessori fissi e continuativi percepiti presso l'amministrazione di appartenenza.
4. Al personale docente del Liceo delle Scienze Umane – San Bartolomeo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente CCNI.
5. Il presente CCNI concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.
6. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione del presente CCNI, salvo diversa prescrizione dello stesso.

TITOLO II
RIPARTIZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE E TRATTAMENTO
ECONOMICO

Articolo 2
Risorse finanziarie Aree professionali A B C

1. Le risorse finanziarie per l'anno 2016 ammontano complessivamente ad euro 446.209.356,00 utilizzati come segue:

Personale delle aree ABC	UTILIZZO
Posizioni organizzative	21.000.000,00
Particolari compiti	11.200.000,00
Progetti speciali	107.205.065,00
Incentivo produttività	69.373.373,00
Trattamenti di professionalità e produttività	128.365.656,00
Sviluppo professionale 2016	17.796.420,00
Totale	354.940.514,00

Gli importi di euro 42.908.892,00 e di euro 48.359.950,00, sono riservati rispettivamente all'erogazione dell'indennità di ente e agli sviluppi professionali e non sono, pertanto, disponibili per la contrattazione integrativa di ente.

Articolo 3
Norme in materia di trattamento accessorio

1. Il Trattamento economico di professionalità legato alla valutazione, è corrisposto con la modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione in uso nell'Ente, secondo principi di correttezza e rendimento in applicazione dell'art. 7, comma 5 del d.lgs. 165/2001, ed è parametrato nella misura degli importi stabiliti all'art. 3, comma 3, del CCNI 2015.
2. Il Trattamento economico di professionalità spetta al personale destinatario del presente CCNI che alla data del 1° gennaio 2016 ha maturato due anni di servizio presso l'Istituto.

3. In occasione di progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, il trattamento economico di professionalità è soggetto al riassorbimento della quota di incremento fissata dal CCNI 2015 fino all'importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare.

Articolo 4

Compensi per lo svolgimento di particolari funzioni e compiti

1. Resta confermata la disciplina relativa ai compensi per particolari compiti di cui al CCNI 2015 con le modifiche di cui ai commi successivi del presente articolo.
2. Le parti concordano di riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 2016, salva diversa prescrizione nelle lettere successive, i compensi per particolari compiti ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1998-2001, non cumulabili con altre eventuali indennità aventi stessa natura, per l'effettivo svolgimento delle sottoelencate attività:
 - a) In ragione della funzione strategica che riveste il settore informatico nonché del ruolo privilegiato che assume il canale informatico per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio, le parti ritengono opportuno riconoscere al personale inquadrato nell'Area C, profilo informatico, che svolge la propria attività informatica nei gruppi di assistenza all'utenza interna ed esterna, dislocati su tutto il territorio, ovvero addetto alla evoluzione e gestione del software, una indennità per particolari compiti pari ad euro 204,94 mensili per dodici mensilità. Detto compenso non spetta in caso di attribuzione dell'indennità per posizione organizzativa di cui al successivo art. 5.
 - b) Al personale inquadrato nell'Area B proveniente dagli enti soppressi, che in virtù dell'esperienza maturata presso gli Enti di provenienza nello svolgimento delle funzioni informatiche, svolge presso la DCSIT tale tipo di attività, è attribuita una indennità pari ad euro 85,00 mensili per dodici mensilità ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16/02/1999; la medesima

indennità è riconosciuta al personale di area B che svolge funzioni di supporto ai GAI.

- c) Al personale inquadrato nell'Area C, profilo geometra-perito industriale, impiegato presso i Coordinamenti tecnico-edilizi centrale e regionali in compiti specifici riconducibili all'attività professionale tecnico-edilizia è riconosciuta una indennità per particolari compiti pari ad euro 204,94 mensili per dodici mensilità. Detto compenso non spetta in caso di attribuzione dell'indennità per posizione organizzativa di cui al successivo art. 5.
- d) A decorrere dal 1° dicembre 2016, al personale che effettua attività in turno a ciclo continuo presso la DCSIT di almeno 6 ore, pianificati in modo da rispettare le vigenti disposizioni in materia, è riconosciuta una indennità pari ad euro 92,96 mensili per dodici mensilità.
- e) Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL 14/02/2001, i turni notturni di cui alla precedente lettera d) non possono essere di norma superiori a 10 nel mese. Eventuali esigenze eccezionali saranno rappresentate dal Direttore Centrale della DC Sistemi Informativi e Tecnologici al Direttore Centrale Risorse Umane per la relativa autorizzazione. Il limite trimestrale di turni è fissato in 54, nel limite di 216 annui. I turni sono compensati sulla base delle maggiorazioni previste all'art. 16, comma 6, del CCNL 14/02/2001. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate sulla base delle suddette maggiorazioni riferite alla corrispondente fascia oraria.
- f) Al personale inquadrato in Area B che svolge, all'interno delle strutture sociali, esclusivamente funzioni socio-assistenzialistiche, viene corrisposta una indennità, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1998-2001, pari a € 1.020,00 annui.
- g) Al personale inquadrato nell'area C, profilo vigilanza, è attribuita l'indennità per responsabilità specifica di cui all'articolo 32 del CCNL 1998-2001, per un importo di € 414,94 mensili per dodici mensilità.
- h) A ciascun dipendente assegnato alle quattro funzioni istituite con determinazione del Direttore Generale n. 15/2015 per fronteggiare

specifiche attività interfunzionali collegate in modo rilevante agli obiettivi strategici dell'Istituto, che abbia svolto le predette attività per almeno tre mesi e che risulti ad esse adibito al 31/12//2015, è riconosciuto un compenso annuo aggiuntivo di € 1.000 da attribuire in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati ed in presenza di una valutazione individuale positiva nell'ambito del sistema di valutazione in uso nell'Ente.

i) Al personale delle strutture territoriali che effettua attività di analisi amministrativa, in via continuativa, con le Direzioni centrali di prodotto di seguito elencate compete una indennità di € 415,00 mensili non cumulabile con la titolarità di posizione organizzativa :

- Pensioni
- Entrate contributive
- Invalidità civile
- Prestazioni a sostegno del reddito

La spesa complessiva annua relativa all'applicazione della presente lettera non potrà comunque eccedere l'importo di € 150.000.

i) Al personale titolare delle funzioni di Coordinatore del "Gruppo di lavoro posizione assicurativa dipendenti pubblici" di cui alla circolare n. 36/2014 nell'ambito delle U.O. Anagrafica e Flussi compete, a decorrere dal 1° agosto 2016, la corresponsione dell'indennità nella misura di € 154,94 mensili per 12 mensilità.

j) Si conferma che l'indennità di cui alla lettera l) dell'art.4, comma 2, del CCNI 2015 è erogata fino al 31/12/2015.

k) Al personale adibito alle attività di tutoraggio in applicazione della circolare n. 147/2015, è riconosciuta l'indennità per particolari compiti di cui all'articolo 32 del CCNL 1998-2001, di un importo pari a € 414,94 mensili per dodici mensilità. Detto compenso non è cumulabile con l'indennità per posizione organizzativa di cui al successivo art. 5 ovvero con altri compensi per particolari compiti.

Articolo 5

Istituti particolari

1. Al fine di assicurare la presenza in servizio in situazioni di emergenza all'interno delle strutture sociali durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 14/02/2001, per il personale in servizio presso le strutture sociali è istituito il servizio di pronta reperibilità.

2. Il responsabile della struttura impronterà la programmazione dei turni di reperibilità in modo da garantire le necessarie esigenze di rotazione tra il personale in servizio. Ciascun periodo di reperibilità potrà avere una durata massima di 12 ore. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore. Mensilmente ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche.

3. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive. Ciascun periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso di € 12,91, frazionabile in misura non inferiore a 4 ore e corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.

TITOLO III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 6

Indennità Posizioni organizzative

1. Le parti, considerato il diverso grado di autonomia gestionale ed organizzativa delle posizioni organizzative individuate dall'Ente, convengono che al personale titolare delle stesse compete la corresponsione dell'indennità nella misura stabilita nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

	ART. 17 CCNL 1999	ART. 32 CCNL 1999		Totale annuo
	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' SPECIFICA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ESTERNA	
	Importo annuo (per 13 mensilità)	Importo annuo (per 12 mensilità)	Importo annuo (per 12 mensilità)	
Responsabile Agenzia complessa	2.470,00	7.800,00	13.200,00	23.470,00
Responsabile di progetto ad alto contenuto tecnologico	2.470,00	12.840,00		15.310,00
Funzione di elevata professionalità	2.470,00	12.840,00		15.310,00
Responsabile Agenzia Prestazioni servizi individuali (1)	2.470,00	2.520,00	5.040,00	10.030,00
Responsabile di Agenzia territoriale (con produzione omogeneizzata annua pari o superiore a 8000 punti)	2.470,00	2.520,00	5.040,00	10.030,00
Responsabile di Agenzia Flussi contributivi (1)	2.470,00	2.520,00	5.040,00	10.030,00
Responsabile di Agenzia territoriale (2)	2.470,00	2.520,00	3.108,00	8.098,00
Responsabile di Unità Organizzativa	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Responsabile di Unità organizzativa 'Vigilanza Ispettiva' (3)	2.470,00	4.979,29		7.449,28
Responsabile di Linea Prodotto/Servizio	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Controller	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Responsabile Relazioni istituzionali	2.470,00	2.520,00		4.990,00

e Segreteria di Direzione				
Responsabile di Team	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Capo progetto EAD	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Responsabile Gruppo Assistenza Interna ed Esterna	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Responsabile URP	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Ottimizzatore Agenzie Aree Metropolitane	2.470,00	630,00		3.100,00
Specialista in materia di benessere organizzativo	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Resp. delle strutture sociali (convitti e case di riposo)	2.080,00			2.080,00
Controller regionale	2.470,00	3.024,00		5.494,00

- (1) Le posizioni organizzative di "Responsabile di Agenzia interna" e di "Responsabile di Unità di coordinamento operativo" permangono residualmente nelle Sedi non ancora interessate dalla sperimentazione di cui alla circolare n.36/2014, mantenendo gli importi delle indennità previsti per detti incarichi dall'art. 3 del CCNI 2013.
- (2) Indennità attribuita anche al coordinatore delle attività educative didattiche del Liceo paritario San Bartolomeo di San Sepolcro.
- (3) Nell'indennità di responsabilità specifica di euro 4.979,29 prevista per i responsabili di Unità organizzativa "Vigilanza ispettiva" è ricompresa l'indennità erogata ai sensi art. 32 del CCNL 1998-2001, di cui all'art. 4, comma 2, lettera g, del presente Accordo.

TITOLO V PRODUTTIVITA'

Articolo 7

Incentivo alla produttività e progetti speciali

1. In relazione agli obiettivi di produttività fissati per l'anno 2016, con cadenza trimestrale saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi. In esito a dette verifiche e nel limite del 15% delle somme previste per l'incentivazione ordinaria, sarà corrisposto un pagamento *pro quota* del

predetto incentivo per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, rispettivamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno in corso e marzo dell'anno successivo.

2. In relazione agli obiettivi di qualità, le risultanze di dette rilevazioni, rapportate ai parametri per la liquidazione degli incentivi riferiti al periodo di riferimento e ai coefficienti di ripartizione e di merito individuali, daranno luogo al pagamento di compensi a titolo di incentivazione speciale nel mese di novembre, commisurati ai risultati rendicontati alla data di riferimento, al netto delle anticipazioni mensili di € 90,00.
3. L'erogazione del saldo per l'incentivazione ordinaria e speciale, sarà commisurata ai risultati definitivi raggiunti da ciascuna struttura elaborati sull'intero anno di riferimento e sarà corrisposto nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del presente CCNI.
4. Gli incentivi ordinari e speciali sono attribuiti sulla base del sistema di valutazione in uso nell'Ente. In particolare, in caso di apporto altamente innovativo e/o migliorativo dei processi di lavoro, comprovato e documentato rispetto agli obiettivi definiti nel Piano della performance, il relativo coefficiente di merito individuale di 1,2 sarà attribuito su proposta motivata del dirigente di riferimento, validata dal competente Direttore regionale o centrale, che, in merito, provvederà ad effettuare la relativa informativa sindacale. La predetta informativa dovrà essere data prima dei pagamenti di cui ai commi precedenti. I progetti innovativi che avranno dato luogo all'attribuzione del coefficiente di merito 1,2 potranno essere pubblicati sulla pagina intranet a cura della Direzione centrale risorse umane.
5. Le quote di incentivazione che risulteranno non corrisposte in ciascun pagamento infrannuale, per effetto del definitivo mancato raggiungimento dell'obiettivo, incrementeranno la quota stanziata per il saldo dell'incentivazione ordinaria per la produttività.
6. Nei casi di congedi, permessi e distacchi retribuiti, previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il personale interessato partecipa, nell'ambito dell'erogazione degli emolumenti di cui al presente articolo, sulla base del sistema di valutazione in uso nell'Ente.
7. Il personale di cui all'art.1, comma 4, è inserito nel sistema premiale dell'Istituto sulla base di specifici obiettivi definiti annualmente dalla

competente Direzione regionale in considerazione della diversa articolazione del rapporto di lavoro.

8. Fatto salvo quanto sottratto alla disponibilità del fondo, in quanto obbligatoriamente destinato al finanziamento dell'indennità di Ente e alle progressioni economiche, relativamente alle quote indicate nell'articolo 2, le somme eventualmente non erogate in applicazione delle norme contenute nel presente CCNI, andranno ad incrementare la quota destinata a remunerare l'incentivazione alla produttività.
9. A tutto il personale delle strutture territoriali le parti concordano di riconoscere, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati, una maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 10%.
10. La maggiorazione di cui al comma precedente spetta al personale delle Direzioni regionali che svolge attività di produzione per le direzioni provinciali, nelle more della definizione del nuovo modello di misurazione delle attività istituzionali delle Direzioni stesse.
11. Al personale amministrativo inquadrato in area C addetto all'attività di contenzioso in materia di invalidità civile è riconosciuta la maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 15%, a condizione che detto personale abbia conseguito una valutazione positiva nell'ambito del sistema di valutazione in uso nell'Ente nel periodo di riferimento. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai commi precedenti, con l'indennità di posizione organizzativa di cui al precedente art.5 del presente CCNI.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti, in relazione alla rivisitazione del modello di servizio, la cui attuazione è prevista nell'arco del triennio 2016/2018, convengono sulla necessità di ridefinire con il CCNI 2017 il sistema indennitario vigente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Nel quadro della rivisitazione del sistema indennitario le parti convengono di valorizzare le professionalità volte al miglioramento della produzione nelle sedi e all'orientamento delle strutture territoriali.